

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3172**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ROLLANDIN, PACE, SEMERARO,  
PEDRINI, COLLINO, BISCARDINI, AGONI, BATTISTI,  
LIGUORI, KOFLER, MICHELINI, MONCADA LO GIUDICE di  
MONFORTE, D’AMBROSIO, IZZO e CORTIANA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2004**

---

Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo del cavallo  
e istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici  
di riabilitazione equestre

---

ONOREVOLI SENATORI. - La riabilitazione equestre è un tipo di riabilitazione di recente introduzione sia in ambito internazionale che nazionale. Essa richiede tuttora a livello scientifico rigorosi studi sul piano metodologico, sulle modalità di rilevazione e valutazione di indicazioni, controindicazioni, risultati e soprattutto una attenta definizione dei settori che la compongono e che comprendono: ippoterapia, rieducazione equestre, sport per disabili con differenti condizioni operative sia dal punto di vista strutturale che degli operatori. La terapia con il mezzo del cavallo (TMC) si può considerare come un complesso di tecniche rieducative agenti per il superamento del danno sensoriale, cognitivo e comportamentale, attraverso lo svolgimento di un'attività ludico-sportiva che ha come mezzo l'utilizzo del cavallo. Ipotizzando in termini di «modello» l'azione cinetica e dinamica operata dal cavallo e la relativa controreazione operata dal soggetto cerebropatico sui tre assi dello spazio, si evidenzia la necessità di movimenti anticipatori, di orientamento e di adattamento che coinvolgono il sistema nervoso a livello neuro-motorio, neuro-psicologico e a livello delle funzioni corticali superiori.

A livello neuro-motorio, con un baricentro stabile rispetto al cavallo ed instabile rispetto al terreno, si realizza un'azione naturale di *stretching* che agisce, se correttamente modulata, sull'allineamento posturale, sulle reazioni di equilibrio e di raddrizzamento, sulle reazioni globali tonico-fisiche e su movimenti reciproci di flesso-estensione.

A livello neuro-psicologico è possibile, sfruttando le azioni del cavallo ed il comportamento intenzionale del soggetto, attivare più adeguate reazioni di orientamento, migliori tempi di reazione e di attenzione, po-

tenziare l'abilità esecutiva e la discriminazione spaziale (direzione, distanza sequenzialità, allineamento, lateralità).

A livello delle funzioni corticali superiori è possibile ipotizzare un miglioramento sulle capacità di attenzione, di estroversione, di vigilanza, di timismo, di aggressività e di espressività.

Uno studio catamnesticò è stato effettuato dal Comitato scientifico del centro operativo nazionale dell'Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (ANIRE) in collaborazione con l'Università degli studi di Pavia attraverso una serie di valutazioni neuromotorie, psicologiche e comportamentali dei soggetti interessati e mediante l'applicazione dei *test* dei labirinti e colloqui con i genitori di cento soggetti trattati.

Nella maggior parte dei casi si è evidenziato un miglioramento neuro-motorio sull'allineamento sul controllo delle sinergie globali, sui fenomeni di contrazione e sull'equilibrio statico e dinamico.

A livello neuro-psicologico si è evidenziato un aumento dei tempi di attenzione, una migliore capacità di orientamento e di organizzazione spaziale, una maggiore capacità esecutiva.

Si segnala inoltre un miglioramento della capacità espressiva e dell'esecutività ed una maggiore canalizzazione dell'aggressività.

L'analisi dei dati a disposizione consente di poter considerare, in relazione al recupero del danno, la tecnica rieducativa in oggetto del tutto comparabile alle tecniche rieducative più tradizionali.

In positivo si è evidenziata una maggiore disponibilità del soggetto al trattamento ed una più adeguata interrelazione tra bambino e famiglia, con la scoperta di capacità non

valutate in precedenza, tra soggetto e ambiente.

È da tenere presente, infatti, che la famiglia del soggetto ha spesso una struttura rigida e iperprotettiva che tende ad evidenziare la fragilità della personalità del soggetto coinvolgendolo in comportamenti stereotipati spesso non idonei alle reali potenzialità di sviluppo.

La scoperta di insospettite capacità positive ottenibili attraverso l'uso del cavallo (determinazione, coraggio, controllo emotivo, espressività) dà la possibilità al nucleo familiare di ipotizzare una relazione più adeguata, ridefinendo il rapporto tra genitori e figli.

Si viene ad interrompere in tal modo uno dei più tipici riscontri negativi che coinvolgono il soggetto handicappato, inducendo una riduzione dei processi di autoemarginazione e potenziando i livelli di partecipazione. In tal senso, la terapia per mezzo del cavallo sembra svolgere un ruolo di fondamentale importanza nel processo di recupero, poiché, sfruttando momenti di partecipazione ludici e sportivi, può contribuire ad un più armonico fluire delle residue potenzialità e ad una più definitiva strutturazione della personalità del soggetto.

Con il presente disegno di legge si vuol ottenere l'istituzione dell'albo professionale

nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre e il riconoscimento da parte del Ministero della salute, delle associazioni o enti cui affidare l'organizzazione dei centri permanenti di riabilitazione attraverso la terapia con l'utilizzo del cavallo.

Tali centri, affidati ad operatori provenienti dalle aree medico-cliniche e medico-riabilitative e socio-assistenziali garantiscono un importante supporto non solo ai disabili con *handicap* mentali e fisici. Infatti, come si evince da accreditate ricerche scientifiche sulla base di osservazioni cliniche dirette, l'utilizzo del cavallo ha una valenza terapeutica significativa non solo nelle aree dell'*handicap* psico-fisico, ma in altre aree molto importanti come le cardiopatie post-ischemiche le sclerosi multiple, le turbe psichiatriche e neuropsichiatriche, i ritardi psicointellettivi, le difficoltà di apprendimento, della terza età e della tossicodipendenza.

Considerata l'importanza della materia e gli effetti positivi che la normativa in oggetto potrebbe avere per chi si trova in gravi situazioni di disagio psichico e fisico e per le sue ricadute positive in campo occupazionale, si auspica che il provvedimento possa essere approvato quanto prima e che la TMC venga inserita fra le prestazioni sanitarie convenzionali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Principi e finalità)*

1. È istituita, nell'ambito delle attività equestri minori, la riabilitazione attraverso il cavallo, o riabilitazione equestre, riconosciuta dai competenti organi del Ministero della salute tra le prestazioni terapeutiche riabilitative.

2. Scopo della riabilitazione equestre, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.

## Art. 2.

*(Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre, di seguito denominato «albo».

2. Possono accedere all'albo tutti coloro che siano in possesso di titolo universitario specialistico oppure di attestato specialistico post universitario.

3. La formazione di professionalità che abbia valenza e riconoscimento nazionale è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso l'istituzione di corsi di laurea specialistica universitaria oppure attraverso corsi di aggiornamento, perfezionamento o di formazione post universitaria.

4. Gli enti o associazioni, riconosciute dal Ministero della salute, di concerto provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad identificare

la sede nazionale dell'albo di cui al comma 1 ed a nominare i membri del consiglio nazionale dell'ordine dei tecnici di riabilitazione equestre, i quali restano in carica tre anni. Alla scadenza di tale periodo, i membri del consiglio sono nominati mediante consultazioni elettive tra tutti gli iscritti all'albo.

Art. 3.

*(Riconoscimento di associazioni e enti)*

1. Il riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri permanenti di riabilitazione, attraverso la terapia per mezzo del cavallo, spetta al Ministero della salute che dovrà dare precedenza ad enti pubblici.

Art. 4.

*(Centri di riabilitazione equestre)*

1. I centri di riabilitazione equestre (CRE) di cui all'articolo 3 provvedono ad adeguare strutture e impianti secondo criteri stabiliti dalle linee guida con decreto del Ministero della salute.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli operatori in possesso dei requisiti citati all'articolo 2, comma 3, possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2.

Art. 5.

*(Comitato tecnico-scientifico)*

1. Con decreto del Ministero della salute è istituito presso lo stesso Ministero il comitato tecnico-scientifico della riabilitazione equestre, composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità e otto esperti nominati dagli enti o associazioni di riabilitazione equestre riconosciute dal Ministero della salute.

2. Al comitato tecnico-scientifico sono demandate le attività istruttorie, organizzative, ispettive ed operative relative all'albo.

3. Il comitato provvede alla irrogazione di eventuali sanzioni, fino alla chiusura dei CRE, qualora risultino incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio oppure incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 6.

*(Figure professionali)*

1. L'organico dei CRE è costituito da personale medico, sanitario e tecnico-amministrativo. Da un direttore scientifico e da un direttore amministrativo.

2. Il direttore scientifico dei CRE deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

- a) medicina dello sport;
- b) fisiatria;
- c) fisiochinesiterapia;
- d) neuropsichiatria-infantile;
- e) neurologia;
- f) psichiatria;
- g) ortopedia;
- h) medicina interna.

3. Il direttore amministrativo è nominato dal direttivo nazionale delle associazioni o enti riconosciuti dal Ministero della salute, cui sono affiliati i CRE.

4. Il personale medico dei CRE, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, è addetto, oltre che alla supervisione del trattamento terapeutico, alla formazione del personale, nonché alla sostituzione del direttore scientifico in caso di temporanea assenza.

5. Negli organici dei CRE sono, inoltre, previste le seguenti figure professionali:

- a) uno o più addetti alla psicomotricità ed alla terapia per mezzo del cavallo;
- b) uno o più addetti alla fisioterapia;

c) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;

d) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie e la scuola;

e) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al CRE;

f) uno o più addetti alla logopedia;

g) uno o più istruttori di equitazione.

6. Il personale sanitario dei CRE deve essere iscritto all'albo di cui all'articolo 2.

#### Art. 7.

##### *(Dispositivi di garanzia)*

1. Le associazioni operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri ad esse affiliati, nonché contro i danni derivanti alle strutture de centri.

2. I CRE sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne la responsabilità verso terzi.

#### Art. 8.

##### *(Nome transitorie)*

1. Fino all'istituzione nelle varie Università del *curriculum* formativo occorrente per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 2, comma 1, è consentita l'iscrizione, valevole per anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge, a quelle persone in possesso di differenti *curricula* formativi di durata non inferiore a tre anni di insegnamento teorico ed esperienza pratica non inferiore a due anni, e con competenze nel settore riabilitativo e dell'equitazione.

2. Il personale dei CRE che possono, all'entrata in vigore della legge, documentare una parziale formazione dovranno, al fine dell'iscrizione all'albo, ottenere l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione-perfezionamento ed aggiornamento, predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio delle funzioni, è necessaria la presentazione di una domanda ad una delle associazioni operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciute dal Ministero della salute, corredata da attestato di svolgimento di attività presso un centro già affiliato ad una associazione di cui sopra.

#### Art. 9.

##### *(Norme finanziarie)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.





